

**DELIBERA N. 123/25/CONS**

**PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DELLA DELIBERA N.  
114/24/CONS DELL'ESITO DELLE VERIFICHE E DEL TEMPO DI  
PREAVVISO PER 2.055 CENTRALI LOCALI DI FIBERCOP S.P.A. OGGETTO  
DI ISTANZA DI DECOMMISSIONING**

**L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 13 maggio 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata Autorità;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*”;

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice*”;

VISTA la delibera n. 37/21/CIR, del 18 marzo 2021, recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica per l’approvazione dell’offerta wholesale FWA di TIM e delle procedure di migrazione degli accessi attestati su centrali in decommissioning, ai sensi dell’art. 51, comma 3 della delibera n. 348/19/CONS*”;

VISTO, in particolare, l’allegato B della delibera n. 37/21/CIR contenente gli esiti del tavolo tecnico avviato con la delibera n. 292/18/CONS;

VISTA la delibera n. 111/21/CIR “*Approvazione dell’offerta wholesale FWA di TIM e delle procedure di migrazione degli accessi attestati su Centrali in decommissioning, ai sensi dell’art. 51 della delibera n. 348/19/CONS*”;

VISTA la delibera n. 34/21/CONS, del 4 febbraio 2021, recante “*Pubblicazione, ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 6, della delibera n. 348/19/CONS, dell’esito delle verifiche e del tempo di preavviso per 62 centrali locali oggetto di istanza di decommissioning*”;

VISTA la delibera n. 238/23/CONS, del 27 settembre 2023, recante “*Pubblicazione ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 6, della delibera n. 348/19/CONS, dell’esito delle verifiche e del tempo di preavviso per 1.342 centrali locali di TIM S.p.A. oggetto di istanza di decommissioning*”;

VISTA la delibera n. 458/24/CONS, del 26 novembre 2024, recante “*Pubblicazione ai sensi dell’art. 50, commi 2 e 6, della delibera n. 348/19/CONS, dell’esito delle verifiche e del tempo di preavviso per 2050 centrali locali di TIM S.p.A. oggetto di istanza di decommissioning*”;

VISTA la delibera n. 114/24/CONS del 30 aprile 2024 recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del codice*”;

VISTA la nota inviata in data 13 febbraio 2025 (prot. n. 0038139) contenente l'elenco delle 2107 centrali, ordinate secondo i criteri previsti dall'articolo 43 commi 3, 5, 6 e 7 della citata delibera n. 114/24/CONS;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con la delibera n. 348/19/CONS, l'Autorità ha approvato il Piano di *decommissioning* della rete di accesso in rame di TIM e ne ha definito le procedure e le condizioni regolamentari.
2. Con la delibera n. 114/24/CONS (la "Delibera"), l'Autorità ha aggiornato le procedure e condizioni regolamentari del Piano di *decommissioning* della rete di accesso in rame di TIM.
3. In data 1° luglio 2024 si è perfezionata l'operazione di cessione a KKR del ramo di azienda di TIM costituito dagli asset di rete fissa e della quota di maggioranza di TIM nella società FiberCop S.p.A., proprietaria della rete secondaria di TIM. In pari data è stato altresì sottoscritto tra TIM e la nuova società risultante dall'operazione (denominata "FiberCop") un Master Services Agreement teso a disciplinare, tra l'altro, i servizi che saranno oggetto di prestazione, a decorrere dalla suddetta data, da parte di FiberCop in favore di TIM.
4. L'operazione di concentrazione è stata autorizzata, in data 30 maggio 2024, dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, par. 1, *lett. b*) del Regolamento 139/2004, (decisione pubblicata in data 5 settembre 2024 - M.11386 – KKR/NetCo3). Pertanto, la Commissione europea ha accertato il mutamento della struttura del mercato conseguente all'operazione che vede dunque le due società, TIM e FiberCop, non appartenenti più alla stessa proprietà ed operanti in due mercati diversi della filiera verticale dei servizi di accesso alla rete fissa, rispettivamente nel mercato al dettaglio e nel mercato all'ingrosso.
5. Tra le condizioni regolamentari propedeutiche all'attuazione del Piano di *decommissioning* l'Autorità ha imposto di annunciare con un adeguato anticipo, rispetto all'avvio della procedura tecnica di migrazione, l'intenzione di spegnere una centrale di accesso, graduando la durata di tale periodo di anticipo in base alle specifiche condizioni di competizione presenti nel mercato (Art. 43 della Delibera).
6. L'Autorità ha anche fissato specifiche condizioni preliminari all'annuncio di spegnimento di una centrale quali il raggiungimento di una disponibilità di servizi NGA per il 100% delle linee attestata alla centrale e un livello sostanziale già raggiunto (almeno 60%) di adozione dei servizi a banda ultra-larga presso le centrali oggetto di annuncio.
7. Al raggiungimento delle suddette condizioni di copertura partecipano anche soluzioni di accesso in tecnologia Fixed Wireless Access (FWA).

8. Alla fine del processo i clienti finali – collegati alle centrali di cui è prevista la chiusura – continueranno ad usufruire dei servizi di accesso alla rete fissa, ma saranno migrati sulla nuova rete in fibra ottica di tipo misto fibra-rame (Fiber to the Cabinet), nella maggioranza dei casi, o sulla rete misto fibra-wireless (Fixed Wireless Access) in casi marginali.

9. Il *decommissioning* della rete comporterà anche una migrazione dei servizi all'ingrosso acquistati dagli operatori alternativi; per tale ragione, l'Autorità ha coordinato un tavolo di discussione tra tutti gli operatori di mercato al fine di individuare le soluzioni tecnologiche più adatte a consentire una migrazione efficiente dei servizi al dettaglio e all'ingrosso verso la nuova rete. Gli esiti del tavolo sono riportati nell'allegato B della delibera n. 37/21/CIR con successiva approvazione dell'offerta Wholesale FWA di TIM tramite la delibera n. 111/21/CIR.

10. Nell'ambito dell'analisi di mercato, delibera n. 114/24/CONS, l'Autorità ha stabilito le condizioni regolamentari propedeutiche all'attuazione del Piano di *decommissioning* di TIM, necessarie a preservare le condizioni di competizione nel mercato dell'accesso.

11. Nello specifico, l'Autorità ha imposto a TIM di annunciare con un adeguato anticipo, rispetto all'avvio della procedura tecnica di migrazione, l'intenzione di spegnere una centrale di accesso, graduando la durata di tale periodo di anticipo in base alle specifiche condizioni di competizione presenti nel mercato (Art. 43 della Delibera): 6 mesi per lo spegnimento di una centrale dove sono acquistati i soli servizi c.d. bitstream, nel qual caso l'impatto della migrazione sugli operatori alternativi è limitato; 12 mesi nel caso di centrali dove sono acquistati i servizi ULL, che hanno richiesto una maggiore intensità di investimento.

12. L'Autorità ha anche imposto specifiche condizioni preliminari all'annuncio di spegnimento di una centrale: il raggiungimento di una disponibilità di servizi NGA per il 100% delle linee attestate alla centrale e una percentuale di migrazione di un livello sostanziale (60%) di adozione dei servizi a banda ultra-larga già raggiunto presso le centrali oggetto di annuncio.

13. Più in dettaglio, si richiama che la delibera n. 114/24/CONS prevede, *inter alia*, che:

- *TIM comunica all'Autorità, su base volontaria e con frequenza massima annuale, nel corso del primo trimestre dell'anno solare, la volontà di procedere alla dismissione (o alla riconversione per altri fini) di centrali, e/o delle relative sezioni di rete primaria e secondaria in rame ad esse associate, con riferimento ad un sottoinsieme*

*specifico di centrali di accesso locale comprese nel Piano (c.d. “annuncio”) (art. 43, comma 2);*

- *Con riferimento alle centrali locali oggetto di annuncio per il decommissioning, TIM comunica all’Autorità le disponibilità, presso la specifica centrale accorpante, dei servizi di accesso alternativo forniti su rete NGA di tipo FTTC, FTTH o, in modo residuale e limitatamente ad aree periferiche, di tipo FWA, con riferimento alle linee attive connesse alla centrale oggetto di decommissioning, unitamente al numero di linee già migrate (art. 43, comma 3);*
- *TIM annuncia, ai sensi del precedente comma 2, l’intenzione di procedere alla dismissione o alla riconversione per altri fini di una centrale solo previo raggiungimento del 100% della copertura, con reti NGA, delle linee attive presso la centrale oggetto di dismissione [...] (art. 43, comma 4);*
- *[...] In ogni caso l’annuncio di cui al comma 2 può avvenire solo se la centrale sia stata già oggetto di migrazione per almeno il 60% della clientela retail di TIM e degli OAO (art. 43, comma 6);*
- *Il verificarsi delle condizioni per l’annuncio (copertura ed adozione dei servizi NGA) è reso noto attraverso una specifica delibera di approvazione, per ciascuna centrale locale, pubblicata sul sito web dell’Autorità, dopo che la stessa ha completato le necessarie verifiche. A tal fine l’Autorità verifica che i parametri di copertura e migrazione soddisfino le condizioni per il decommissioning, se necessario anche mediante richiesta di dati agli operatori di rete che hanno realizzato infrastrutture NGA nelle centrali oggetto di annuncio e agli operatori retail in relazione alla loro base dei clienti attestati alle stesse. Nello svolgimento di tale attività, l’Autorità può avvalersi dell’ausilio dell’Organo di Vigilanza di TIM (art. 43, comma 7);*
- *Il processo tecnico di switch off (migrazione tecnica) non può iniziare prima di:*
  - a) 6 mesi per le centrali aperte al bitstream e/o al WLR,*
  - b) 12 mesi per le centrali ULL,*

*dalla pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 7. (art. 43, comma 9);*

- *La durata del processo di migrazione tecnica è pari a 12 mesi decorrenti dalla scadenza del preavviso di cui al comma 9. [...] (art. 43, comma 10);*
- *TIM, nell’ambito delle Offerte di Riferimento dei servizi di accesso all’ingrosso su rete in fibra, fornisce dettagli circa i processi e le procedure operative per la migrazione dei clienti, [...]. (art. 43, comma 12);*

14. In merito ai servizi di accesso alla rete FWA nelle aree in *decommissioning*, la stessa delibera prevede inoltre che:

- *Nelle aree oggetto di decommissioning delle centrali locali in rame TIM è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio di accesso FWA funzionale a garantire la possibilità di migrare il 100% dei consumatori su reti NGA. TIM potrà utilizzare in misura limitata la tecnologia FWA, ai sensi di quanto stabilito all'art. 43 (art. 44, comma 1);*
- *Nella fornitura del servizio FWA nelle aree oggetto di decommissioning TIM rispetta le caratteristiche tecniche approvate con delibera n. 111/21/CIR, nonché la normativa relativa alle procedure di migrazione dei clienti (art. 44, comma 3);*
- *Ai fini dell'accesso in modalità FWA, TIM consente la raccolta del traffico mediante un servizio di collocazione presso nodi di livello centrale. (art. 44, comma 5);*

15. Durante questa fase, preliminare all'avvio del processo di *decommissioning*, sono altresì di rilievo gli incentivi economici previsti dalla delibera n. 114/24/CONS al fine di agevolare la migrazione dei servizi di accesso offerti da TIM sulla rete in rame a quelli offerti su rete NGA; a tal riguardo i commi 17 e 19 dell'art. 43 della suddetta delibera recitano che:

- *A far data dalla pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità, per le linee di accesso afferenti alle centrali incluse nel Piano di decommissioning pubblicato da TIM ai sensi del comma 1, non sono previsti contributi di disattivazione dei servizi wholesale su rete legacy, nel momento in cui il servizio wholesale viene migrato da un servizio legacy a un servizio offerto su rete NGA di TIM o su reti di operatori terzi, né contributi di attivazione su rete NGA, quando il servizio wholesale viene migrato a un servizio offerto su rete NGA di TIM (comma 17);*
- *TIM, dalla data dell'annuncio fino alla data di completamento dello switch off, ossia di end of service dei servizi su rete in rame, applica alle linee di accesso afferenti alle centrali incluse nel Piano di decommissioning, migrate successivamente alla pubblicazione della presente delibera, il canone minore tra quello precedentemente attivo sulla linea e quello nuovo attivato al momento della migrazione (comma 19);*

VISTI gli esiti delle verifiche previste dall'articolo 43, comma 7, della delibera n. 114/24/CONS, effettuate dagli Uffici dell'Autorità presso la sede di Fibercop S.p.A., in data 28 febbraio 2025 e 12 marzo 2025, nel corso delle quali sono stati analizzati i dati delle 2.107 Centrali aggiornati al 31 gennaio 2025;

RILEVATO quanto segue:

- a) in tutte le 2.107 centrali verificate il *take-up* NGA dei clienti attivi è risultato superiore al 60%, come richiesto dal comma 6, dell'art. 43, della delibera n. 114/24/CONS;
- b) in 1.072 Centrali delle 2.107 verificate, la rete FTTx di FiberCop assicura il 100% della copertura NGA richiesto dal comma 4, dell'art. 43, della delibera n. 114/24/CONS;
- c) in 909 Centrali, delle 2.055 verificate, FiberCop si avvale in maniera residuale della tecnologia FWA della società TIM S.p.A. per assicurare la copertura NGA;
- d) in 52 Centrali, delle 2.107 verificate, non è stato possibile verificare copertura UBB 30/3M di 70 linee;

VERIFICATO pertanto, con riferimento a 2.055 centrali delle 2.107 oggetto di controllo, il soddisfacimento dei requisiti di copertura NGA e di percentuale di migrazione dei clienti dal rame alla fibra, previsti dall'art. 43, commi 4 e 6, della delibera n. 114/24/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del “Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Attuazione del Piano di *Decommissioning* di FiberCop S.p.A. ai sensi dell'articolo 43 della delibera n. 114/24/CONS)**

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 7, della delibera n. 114/24/CONS, è pubblicata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, la lista di 2.055 centrali locali in *decommissioning*.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 9, della delibera n. 114/24/CONS il relativo processo tecnico di *switch-off* annunciato da FiberCop S.p.A. può iniziare decorse le tempistiche dettagliate nell'Allegato A dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento è notificato alla società FiberCop S.p.A. e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 13 maggio 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella